



ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' CONNESSE ALLE COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA

Art. 6

Obbligo del segreto

I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Versione in vigore dal 28 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' connesse alle comunita' di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia
Estremi	Legge 29 luglio 2020, n. 107
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/istituzione-di-una-commissione-parlamentare-di-inchiesta-sulle/art-6-obbligo-del-segreto>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it